

Publicato il 04/10/2019

N. 04738/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02675/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Amarilda Lici, Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Amarilda Lici in Napoli, piazza Principe Umberto n. 35;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz.;

per l'annullamento

del silenzio della Prefettura di Napoli sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, con richiesta inviata a mezzo pec in data 26.3.2019 e diffida inviata in data 13.5.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Esponde il ricorrente di essere cittadino afgano, originario di Kabul e di aver inoltrato istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, a mezzo pec in data 26.3.2019.

In assenza di riscontri da parte delle autorità preposte, il sig. -OMISSIS- si rivolgeva al proprio legale, il quale, in data 13.5.2019, inviava una nuova istanza alla Prefettura di Napoli, chiedendo l'immediato accesso del sig. -OMISSIS- alle misure di accoglienza.

In data 16.5.2019, la Prefettura di Napoli inviava alla Questura di Napoli, e per conoscenza all'avv. Lici, richiesta di segnalazione di eventuali elementi ostativi all'accesso del sig. -OMISSIS- presso un centro straordinario di accoglienza.

A tale nota non seguiva alcuna decisione da parte della Prefettura di Napoli.

Da qui il proposto ricorso lamentando violazione dell'art. 2 della legge 241/1990, del d. lgs. 142/2015 e del d.lgs. 25/2008, chiedendo il ricorrente che venga impartito l'ordine di provvedere alla Prefettura di Napoli in merito alla richiesta di accoglienza.

Con il proposto ricorso si chiede anche che questo giudice si esprima sulla fondatezza della richiesta e disponga l'immediato accesso del ricorrente alle misure di accoglienza nelle strutture di cui all'art. 9 d.lgs. 142/2015 o, in caso di indisponibilità, a quelle di cui all'art. 11 d.lgs. 142/2015.

Risulta costituita l'amministrazione solo con memoria formale.

Alla camera di consiglio dell'11 settembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:

a) l'art. 2 comma 1 della legge n. 241/1990

stabilisce il principio secondo cui, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso; nella fattispecie, risulta incontestato che in data 26 marzo 2019 il ricorrente ha presentato richiesta di inserimento in un centro di prima accoglienza e che l'amministrazione non ha ancora dato risposta;

b) sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza del ricorrente in base alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 142 del 2015 (artt. 1, 14 ,15) (TAR Veneto n. 358/2019);

c) è ormai pacificamente decorso il termine di conclusione del procedimento.

Sussistono, dunque, in ragione delle considerazioni suesposte, le condizioni per la pronuncia dell'obbligo gravante sull'amministrazione intimata di pronunciarsi sull'istanza attorea nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, ferma restando la deliberazione che l'amministrazione è chiamata a svolgere.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva e, per l'effetto, ordina al Prefetto di Napoli, o suo delegato, di provvedere sulla richiesta del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;

b) condanna l'amministrazione a pagare le spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei
magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.